

**Ordinanza  
sull'imposta alla fonte nel quadro  
dell'imposta federale diretta  
(Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo)**

**Modifica del 4 giugno 2008**

---

*Il Dipartimento federale delle finanze  
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 ottobre 1993<sup>1</sup> sull'imposta alla fonte è modificata come segue:

*Art. 13a*      Obbligo di annunciare dei datori di lavoro

<sup>1</sup> I datori di lavoro che impiegano persone assoggettate all'imposta alla fonte secondo l'articolo 83 o 91 LIFD hanno l'obbligo di annunciarle all'autorità fiscale competente, entro otto giorni dall'inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito.

<sup>2</sup> L'annuncio può avvenire in forma elettronica se il Cantone competente lo prevede.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.

4 giugno 2008

Dipartimento federale delle finanze:  
Hans-Rudolf Merz

<sup>1</sup> RS 642.118.2

